



*Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office  
Taipei*

Prot. N. 270

Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia  
Viale Liegi 17, 00198 Roma, Italia  
Taipei, 1 giugno 2015

L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei presenta i suoi complimenti all'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e ha l'onore di comunicare che la legge n.62 del 7 maggio 2015 (Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan), approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 15 Aprile 2015, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.112 del 16 maggio 2015.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 30 della predetta Legge, le disposizioni della predetta legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.

Il medesimo articolo 30 stabilisce che le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

*Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office  
Taipei*

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

Nell'allegare il testo completo della legge n.62 del 7 maggio 2015, si resta in attesa di ricevere comunicazione da parte dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Roma dell'avvenuta emanazione nel territorio di Taiwan di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia gli atti della sua più alta considerazione.



Donato Scioscioli

Il Capo dell'Ufficio Italiano di Promozione  
Economica, Commerciale e Culturale



Italian Economic, Trade and Cultural

Promotion Office

義大利經濟貿易文化推廣辦事處

正式官方內文請以義大利文信函為主，此中文翻譯僅供參考。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處茲向駐義大利台北代表處致意並聲述：2015年4月15日義大利眾議院確定通過2015年5月7日第62號法規(臺義租稅法案)，並於2015年5月16日公佈在義大利官方報第112號。

根據該法第30條規定，上述法規之條款將於義大利經濟貿易文化推廣辦事處及駐義大利台北代表處雙方收到同意「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅之相關條款」之公文後始獲得效力：

- a. 關於預扣所得稅，於該法相關條款生效起的隔年國曆1月1號或之後起實行。
- b. 關於所得稅及納稅期間相關之稅，於該法相關條款生效起的隔年國曆1月1號或之後起實行。

承該法第30條所規定，同樣的條款持續保有效力以同樣的條款在雙方的國家都已實行為限。義大利經濟貿易文化推廣辦事處和駐義大利台北代表處需向各自的稅務機關告知任何該法之條款修改，於該法實行五年後，至少於每年底的前六個月通知其修改或終止該法之實施。在這種情況下，這些規定將停止有效：

- a. 關於預扣所得稅，於通知終止後的隔年國曆1月1號或之後起實行。
- b. 關於所得稅及納稅期間相關之稅，於通知終止後的隔年國曆1月1號或之後起實行。

謹附上2015年5月7日的第62號法規完整內文，並靜候 貴處關於「避免雙重課所得稅及預防逃漏稅之相關條款」之同意公文。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處茲向駐義大利台北代表處順致崇高之敬意。

尚國君(Donato Scioscioli) 代表  
義大利經濟貿易文化推廣辦事處

2015年6月1日

**LEGGE 7 maggio 2015, n. 62**

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. (15G00078)

Vigente al: 1-6-2015

ATTIVA RIFERIMENTI  
NORMATIVA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Campo di applicazione**

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

**Art. 2**

**Imposte considerate**

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:
  - a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze Italiano:
    - 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
    - 2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);
    - 3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  - b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:
    - 1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax);
    - 2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated income tax);
    - 3) l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione,

delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

#### Art. 3

##### Definizioni generali

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a), ovvero lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;
- b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
- e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;
- f) l'espressione «autorità competente» designa:
  - 1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
  - 2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.

#### Art. 4

##### Residenti

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.
2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2, finché le medesime persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.
3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
  - a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto «centro degli interessi vitali»;
  - b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;
  - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### Art. 5

##### Stabile organizzazione

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
  - a) una sede di direzione;
  - b) una succursale;
  - c) un ufficio;
  - d) una officina;
  - e) un laboratorio;
  - f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
  - a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attivita' si protragga per un periodo superiore a sei mesi;
  - b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attivita' di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:
  - a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - d) se una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  - e) se una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  - f) se una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini della combinazione delle attivita' di cui alle lettere da a) a e), purché l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
7. Il fatto che una societa' residente di un territorio controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attivita' in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

#### Art. 6

#### Redditi immobiliari

1. I redditi, inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

## Art. 7

## Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

## Art. 8

## Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:
  - a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;
  - b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container utilizzati per il trasporto di beni o merci.
3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

## Art. 9

## Imprese associate

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati

realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio e' stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta Ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

#### Art. 10

### Dividendi

1. I dividendi pagati da una societa' residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui e' residente la societa' distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui e' residente la societa' distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una societa'.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione Ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa Ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una societa' residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

#### Art. 11

### Interessi

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformita' con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi e' un residente dell'altro territorio, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione Ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa

ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore e' un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

#### Art. 12

#### Canoni

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente e' il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni e' un residente dell'altro territorio, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonche' il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore e' un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

#### Art. 13

#### Utili di capitale

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti

dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per piu' del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante e' residente.

#### Art. 14

#### Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: a) se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b) se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attivita' esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

#### Art. 15

#### Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attivita' e' svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora: a) il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonché b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro territorio, nonché c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attivita' dipendente svolta nel primo territorio, come indennita' di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennita' di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

#### Art. 16

#### Compensi e gettoni di presenza

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

#### Art. 17

#### Artisti e sportivi

1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attivita' sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

#### Art. 18

#### Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

#### Art. 19

#### Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica e' un residente di detto territorio che: a) ha la nazionalita' di detto territorio; oppure b) non e' divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente e' impossibile soltanto in questo territorio. Tale pensione e' compatibile soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

#### Art. 20

#### Professori e insegnanti

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'universita', collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, e' esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.

#### Art. 21

#### Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

#### Art. 22

### Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23

### Eliminazione della doppia imposizione

1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a):
  - a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;
  - b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.
3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, è accreditato a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24

### Non discriminazione

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.
4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad

essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

#### Art. 25

##### Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente del territorio di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adoperera' per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorita' competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorita' competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorita' possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potra' aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli stessi territori.

#### Art. 26

##### Scambio di informazioni

1. Le autorita' competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla presente legge, nonche' per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non e' limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorita', ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone ovvero le autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro territorio;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformita' al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma e' soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

#### Art. 27

#### Rimborsi

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.
3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione del presente articolo.

#### Art. 28

#### Limitazione dei benefici

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potra' beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e' stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.
2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse e' stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero goduto.
3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtu' delle disposizioni interne, non e' assoggettato ad imposta o e' assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui capital gain non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente e' stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

#### Art. 29

#### Disposizioni diverse

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della land value increment tax.
2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.
3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione.
4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.
6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1° gennaio.
7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

#### Art. 30

#### Efficacia

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione e' applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.

Art. 31

#### Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

駐義大利台北代表處茲向義大利經濟貿易文化推廣辦事處致意並聲述：接准義大利經濟貿易文化推廣辦事處 2015 年 6 月 1 日第 Prot. N. 270 號節略，駐義大利台北代表處茲奉告並確認：

- 一、駐義大利台北代表處與義大利經濟貿易文化推廣辦事處於 2005 年 3 月及 2007 年 11 月進行避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅相關條款諮商，嗣於 2009 年 7 月透過書面達成共識（以下稱「租稅共識」）。
- 二、義大利業依據「租稅共識」內容，於 2015 年 4 月 15 日經義大利眾議院確定通過 2015 年 5 月 7 日第 62 號法（與臺灣領域有關之特別財稅機制規範法），並於同年 5 月 16 日公布於義大利第 112 號官方公報。
- 三、義大利經濟貿易文化推廣辦事處業依據前揭第 62 號法第 30 條第 1 項（相當於「租稅共識」第 30 條第 1 項）規定，以 2015 年 6 月 1 日第 Prot. N. 270 號節略通知駐義大利台北代表處義方已完成國內程序。
- 四、駐義大利台北代表處依其國內法律認定「租稅共識」為雙方間之一項協定（「駐義大利台北代表處與義大利

經濟貿易文化推廣辦事處避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」)，並確定將在平等互惠基礎下，相互提供對方居住者所得稅減免措施及稅務行政協助。

五、駐義大利台北代表處業依其國內法律規定完成協定核定程序。依據協定第 30 條第 1 項規定，協定將於義大利經濟貿易文化推廣辦事處收到本復略日生效。

六、謹檢附「駐義大利台北代表處與義大利經濟貿易文化推廣辦事處避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」中文本全文，敬請卓參。

駐義大利台北代表處茲向義大利經濟貿易文化推廣辦事處順致崇高之敬意。



高碩泰 代表

駐義大利台北代表處

中華民國一〇四年十二月三十一日

*Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia*  
*Viale Liegi, 17 - 00198 Roma - Tel. 06-98262800 - Fax 06-98262806*

N.B. – This is a courtesy translation. The official version is the Chinese text.

December 31, 2015

The Taipei Representative Office in Italy presents its compliments to the Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei and has the honor to refer to the latter's Note Prot. N. 270 of June 1, 2015, and the further honor to inform and confirm that:

1. The Taipei Representative Office in Italy and the Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei, in March 2005 and November 2011, conducted consultations on articles related to the avoidance of double taxation and prevention of tax evasion, and in July 2009 reached consensus through written communication (hereinafter referred to as the Tax Consensus).
2. Italy, in accordance with the content of the Tax Consensus, upon passage of a related law by the Chamber of Deputies of the Italian Parliament on April 15, 2015, officially numbered it Law No. 62 (Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan) on May 7, 2015, and promulgated it in the Official Gazette of the Italian Republic No. 112 on May 16, 2015.
3. The Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei, in accordance with Paragraph 1 of Article 30 of Law No. 62 (corresponding to Paragraph 1 of Article 30 of the Tax Consensus), notified the Taipei Representative Office in Italy through Note Prot. N. 270 of June 1, 2015, that Italy had completed its domestic legal procedures.
4. The Taipei Representative Office in Italy, in accordance with its domestic law, confirms that the Tax Consensus is an agreement between the two sides (the Agreement between the Taipei Representative Office in Italy and the Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on

*Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia*  
*Viale Liegi, 17 - 00198 Roma - Tel. 06-98262800 - Fax 06-98262806*

Income and the Prevention of Fiscal Evasion), and that the Agreement will mutually provide tax reduction or exemption measures for residents of each side and assistance in tax administration on a reciprocal basis.

5. The Taipei Representative Office in Italy has, in accordance with its domestic legal requirements, completed approval procedures for the Agreement. As stipulated in Paragraph 1 of Article 30, the Agreement shall take effect upon the date of receipt of this note of reply by the Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei.

6. Attached please find a complete Chinese version of the Agreement between the Taipei Representative Office in Italy and the Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Fiscal Evasion.

The Taipei Representative Office in Italy avails itself of this opportunity to renew to the Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office in Taipei the assurances of its highest consideration.

Stanley KAO  
Representative  
The Taipei Representative Office in Italy

# *Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia*

*Viale Liegi, 17 - 00198 Roma - Tel. 06-98262800 - Fax 06-98262806*

N.B. – Questa è una traduzione di cortesia. Fa fede la versione ufficiale in lingua cinese.

31 Dicembre 2015

L'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia presenta i suoi complimenti all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale a Taipei e ha l'onore di fare riferimento all'ultima Nota Prot. N. 270 dell'1 giugno 2015, e l'ulteriore pregio di informare e confermare che:

1. L'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale a Taipei, nel marzo 2005 e nel novembre 2011, hanno condotto consultazioni sugli articoli relativi all'annullamento della doppia tassazione e alla prevenzione dell'evasione fiscale, e nel luglio 2009 hanno raggiunto il consenso nella stesura del testo (in seguito denominato Tax Consensus).
2. L'Italia, in accordo con il contenuto del Tax Consensus, sul passaggio di una legge corrispondente da parte della Camera dei Deputati del Parlamento italiano il 15 aprile 2015, ha ufficialmente numerato tale legge Legge n°62 (Norme Recanti regime fiscale speciale in Relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan) il 7 maggio 2015, e ha promulgato la suddetta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.112 del 16 maggio 2015.
3. L'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale a Taipei, in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 30 della legge n° 62 (corrispondente al paragrafo 1 dell'articolo 30 del Tax Consensus), ha notificato all'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia attraverso nota prot. N. 270 del 1 giugno 2015, che l'Italia ha completato la sua procedura giuridica interna.
4. L'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, conformemente alla sua legislazione nazionale, conferma che il Tax Consensus è un accordo tra le due parti (Accordo tra l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale

## *Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia*

*Viale Liegi, 17 - 00198 Roma - Tel. 06-98262800 - Fax 06-98262806*

a Taipei per l'annullamento della doppia tassazione in materia di imposte sul reddito e prevenzione dell'evasione fiscale), e che l'accordo fornirà mutualmente misure di riduzione o di esenzione delle imposte per i residenti di ogni lato e assistenza in amministrazione fiscale su base reciproca.

5. L'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, conformemente alle proprie norme giuridiche nazionali, ha completato le procedure di approvazione dell'accordo. Come stabilito nel paragrafo 1 dell'articolo 30, l'accordo avrà effetto dalla data di ricevimento della presente nota di risposta da parte dell'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale a Taipei.
6. In allegato alla presente, una traduzione completa in lingua cinese dell'accordo tra l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale a Taipei per l'annullamento della doppia tassazione in materia di imposte sul reddito e prevenzione dell'evasione fiscale.

L'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia si avvale della presente opportunità per rinnovare all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale a Taipei i sensi della sua più alta considerazione.

Stanley KAO  
Rappresentante dell'Ufficio di  
Rappresentanza di Taipei in Italia

# 駐義大利台北代表處與義大利經濟貿易文化推廣辦事處

## 避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定

### 第一條 適用之人

本協定適用於具有第二條第三項所稱一方或雙方領域居住者身分之人。

### 第二條 適用之租稅

一、本協定適用於代表各領域或其所屬行政區或地方機關對所得所課徵之租稅，其課徵方式在所不問。

二、對總所得或各類所得課徵之所有租稅，包括對轉讓動產或不動產之利得所課徵之租稅、對企業給付之工資或薪俸總額所課徵之租稅及對資本增值所課徵之租稅，應視為對所得所課徵之租稅。

三、本協定所適用之現行租稅，尤指：

(一)在義大利財政部主管之稅法所適用之領域，指：

1. 個人所得稅。
2. 公司所得稅。
3. 地方營業活動稅。

(二)在臺北財政部賦稅署主管之稅法所適用之領域，指：

1. 營利事業所得稅。
2. 個人綜合所得稅。
3. 所得基本稅額。

包含對該等租稅所課徵之附加稅，不論是否採就源扣繳課徵。

四、本協定亦適用於本協定實施後新開徵或替代現行租稅，其與現行租稅相同或實質類似之任何租稅。雙方領域之主管機關對於其各自稅法之重大修訂，應通知對方。

### 第三條 一般定義

一、除上下文另有規定外，本協定稱：

- (一)「領域」，視情況指第二條第三項第一款或第二款所稱領域，「他方領域」及「雙方領域」亦同。
- (二)「人」，包括個人、公司及其他任何人之集合體。
- (三)「公司」，指法人或依稅法規定視同法人之任何實體。
- (四)「一方領域之企業」及「他方領域之企業」，分別指由一方領域之居住者所經營之企業及他方領域之居住者所經營之企業。
- (五)「國際運輸」，指於一方領域有實際管理處所之企業，以船舶或航空器所經營之運輸業務。但該船舶或航空器僅於他方領域境內經營者，不在此限。
- (六)「主管機關」：
  - 1. 在義大利財政部主管之稅法所適用之領域，指財政司。
  - 2. 在臺北財政部賦稅署主管之稅法所適用之領域，指賦稅署署長或其授權之代表。

二、本協定於一方領域適用時，未於本協定界定之任何名詞，除上下文另有規定外，依本協定適用租稅當時之法律規定辦理，該領域稅法之規定應優先於該領域其他法律之規定。

#### 第四條 居住者

- 一、本協定稱「一方領域之居住者」，指依該領域法律規定，因住所、居所、設立登記地、管理處所或其他類似標準而負有納稅義務之人，包括該領域之政府機關及其所屬行政區或地方機關。
- 二、僅因有源自一方領域之所得而負該領域納稅義務之人，非為本協定所稱一方領域之居住者。但第二條第三項第二款所稱領域，如僅對其居住者個人源自該領域之所得課稅，該居住者個人不適用本項規定。
- 三、個人依前二項規定，如同為雙方領域之居住者，其身分決定如下：
  - (一)於一方領域內有永久住所，視其為該領域之居住者；如於雙方領域內均有永久住所，視其為與其個人及經濟利益較為密切之領域之居住者(主要利益中心)。

(二)如主要利益中心所在地領域不能確定，或於雙方領域內均無永久住所，視其為有經常居所之領域之居住者。

(三)如於雙方領域內均有或均無經常居所，雙方領域之主管機關應相互協議解決之。

四、個人以外之人依第一項及第二項規定，如同為雙方領域之居住者，視其為實際管理處所所在地領域之居住者。

## 第五條 常設機構

一、本協定稱「常設機構」，指企業從事全部或部分營業之固定營業場所。

二、「常設機構」應包括：

(一)管理處。

(二)分支機構。

(三)辦事處。

(四)工廠。

(五)工作場所。

(六)礦場、採石場或其他天然資源開採場所。

三、「常設機構」亦包括：

(一)建築工地、營建、裝配或安裝工程或相關監督活動持續超過六個月者。

(二)企業透過其員工或其他僱用人員提供服務，包括諮詢服務，在他方領域從事該等性質活動(為相同或相關計畫案)之期間，於任何十二個月期間內持續或合計超過六個月者。

四、「常設機構」不包括下列各款：

(一)專為儲存、展示或運送屬於該企業之貨物或商品目的而使用設施。

(二)專為儲存、展示或運送目的而儲備屬於該企業之貨物或商品。

(三)專為供其他企業加工目的而儲備屬於該企業之貨物或商品。

(四)專為該企業採購貨物或商品或蒐集資訊目的所設置之固定營業場所。

(五)專為該企業廣告、資訊提供、科學研究或具有準備或輔助性質之類似活動所設置之固定營業場所。

(六)專為從事前五款任一組合之活動所設置之固定營業場所。但以該固定營業場所之整體活動具有準備或輔助性質者為限。

五、當一人(除第六項所稱具有獨立身分之代理人外)於一方領域內代表他方領域之企業，有權以該企業名義於該一方領域內簽訂契約，並經常行使該權力，視該企業於該一方領域有常設機構。但該人僅為該企業採購貨物或商品者，不在此限。

六、一方領域之企業僅透過經紀人、一般佣金代理商或其他具有獨立身分之代理人，以其通常之營業方式，於他方領域內從事營業者，不得視該企業於他方領域有常設機構。

七、一方領域之居住者公司，控制或受控於他方領域之居住者公司或於他方領域內從事營業之公司(不論其是否透過常設機構或其他方式)，均不得就此事實認定任一公司為另一公司之常設機構。

## 第六條 不動產所得

一、一方領域之居住者取得位於他方領域內之不動產所產生之所得(包括農業或林業所得)，他方領域得予課稅。

二、稱「不動產」，應依該財產所在地領域之法律定義，包括附著於不動產之財產、供農林業使用之牲畜及設備、適用與地產有關一般法律規定之權利。不動產收益權，及有權取得因開採或有權開採礦產、水資源與其他天然資源所給付變動或固定報酬之權利，亦應認定為「不動產」。船舶、小艇及航空器不視為不動產。

三、直接使用、出租或以其他任何方式使用不動產所取得之所得，應適用第一項規定。

四、由企業之不動產及供執行業務使用之不動產所產生之所得，亦應適用第一項及第三項規定。

## 第七條 營業利潤

- 一、一方領域之企業，除經由其於他方領域內之常設機構從事營業外，其利潤僅由該一方領域課稅。該企業如經由其於他方領域內之常設機構從事營業，他方領域得就該企業之利潤課稅，但以歸屬於該常設機構之利潤為限。
- 二、除第三項規定外，一方領域之企業經由其於他方領域內之常設機構從事營業，各領域歸屬該常設機構之利潤，應與該常設機構為一區隔及分離之企業，於相同或類似條件下從事相同或類似活動，並以完全獨立之方式與該常設機構所屬企業從事交易時，所應獲得之利潤相同。
- 三、計算常設機構之利潤時，應准予減除為該常設機構目的而發生之費用，包括行政及一般管理費用，不論該費用係於常設機構所在地領域或他處發生。
- 四、一方領域慣例依企業全部利潤按比例分配予各部門利潤之原則，計算應歸屬於常設機構之利潤者，不得依第二項規定排除該一方領域之分配慣例。但採用該分配方法所獲致之結果，應與本條所定之原則相符。
- 五、常設機構僅為該企業採購貨物或商品，不得對該常設機構歸屬利潤。
- 六、前五項有關常設機構利潤之歸屬，除有正當且充分理由者外，每年應採用相同方法決定之。
- 七、利潤中如包含本協定其他條文規定之所得項目，各該條文之規定，應不受本條規定之影響。

## 第八條 海空運輸

- 一、以船舶或航空器經營國際運輸業務之利潤，應僅由企業實際管理處所所在地領域課稅。
- 二、本條稱以船舶或航空器經營國際運輸業務之利潤，包括下列項目，但以該出租、使用或維護係與以船舶或航空器經營國際運輸業務有附帶關係者為限：

(一)以完全配備(計時或計程)或光船方式出租船舶或航空器之利潤。

(二)使用、維護或出租用於運送貨物或商品之貨櫃(包括貨櫃運輸之拖車及相關設備)之利潤。

三、海運企業之實際管理處所位於船舶上者，其實際管理處所應視為位於該船舶之船籍港所在地領域；該船舶無船籍港者，以船舶經營者之居住地領域認定之。

四、參與聯營、合資企業或國際營運機構之利潤，亦適用第一項規定，但以歸屬於參與聯合營運之比例所取得之利潤為限。

#### 第九條 關係企業

一、兩企業間有下列情事之一，於其商業或財務關係上所訂定之條件，異於雙方為獨立企業所為，其任何應歸屬其中一企業之利潤因該等條件而未歸屬於該企業者，得計入該企業之利潤，並予以課稅：

(一)一方領域之企業直接或間接參與他方領域企業之管理、控制或資本。

(二)相同之人直接或間接參與一方領域之企業及他方領域企業之管理、控制或資本。

二、一方領域將業經他方領域課稅之他方領域企業之利潤，調整為該一方領域企業之利潤並予以課稅，如該項調整之利潤係按該兩企業間所訂定之條件與互為獨立企業所訂定之相同條件而歸屬於前者領域企業，他方領域應就該調整之利潤所課徵之稅額進行適當調整。前述任何調整應僅依第二十五條相互協議程序進行。

#### 第十條 股利

一、一方領域之居住者公司給付他方領域之居住者之股利，他方領域得予課稅。

二、前項給付股利之公司如係一方領域之居住者，該領域亦得依其法律規定，對該項股利課稅。但股利取得人如為該項股利之受益所有人，其課徵之稅額不得超過股利總額之百分之十。

雙方領域之主管機關應相互協議決定本限制之適用方式。

本項規定不影響對該公司用以發放股利之利潤所課徵之租稅。

- 三、本條稱「股利」，指自股份、受益股份或權利、礦業股份、發起人股份或其他非屬債權而得參與利潤分配之權利所取得之所得，及自公司其他權利取得而依分配股利之公司居住地領域稅法規定，與股份所得課徵相同租稅之所得。該股利亦包括依分配股利之公司居住地領域法律規定，視為公司之股利或股利分配之任何其他所得項目。
- 四、股利受益所有人如為一方領域之居住者，於給付股利公司為居住者之他方領域內，經由其於他方領域內之常設機構從事營業或固定處所執行業務，且與股利有關之股份持有與該常設機構或固定處所有實際關聯時，不適用第一項及第二項規定，而視情況適用第七條或第十四條規定。
- 五、一方領域之居住者公司自他方領域取得利潤或所得，其所給付之股利或其未分配盈餘，即使全部或部分來自他方領域之利潤或所得，他方領域不得對該給付之股利或未分配盈餘課稅。但該股利係給付予他方領域之居住者，或與該股利有關之股份持有與他方領域內之常設機構或固定處所有實際關聯者，不在此限。
- 六、與支付股利有關且股份或其他權利之產生或轉讓相關之任何人，其主要目的或主要目的之一係為取得本條利益，不得適用本條規定。

#### 第十一條 利息

- 一、源自一方領域而給付他方領域居住者之利息，他方領域得予課稅。
- 二、前項利息來源地領域亦得依該領域之法律規定，對該項利息課稅。但利息之受益所有人如為他方領域之居住者，其課徵之稅額不得超過利息總額之百分之十。
- 三、本條稱「利息」，指由各種債權所孳生之所得，不論有無抵押擔保及是否有權參與債務人利潤之分配，尤指公共債券之所得及債券或信用債券之所得，包括附屬於該等債券之溢價收入及獎金。但不包括依第十條規定視為股利之所得項目。
- 四、利息受益所有人如為一方領域之居住者，經由其於利息來源之他方

領域內之常設機構從事營業或固定處所執行業務，且與利息給付有關之債權與該常設機構或固定處所有實際關聯時，不適用第一項及第二項規定，而視情況適用第七條或第十四條規定。

- 五、由一方領域之居住者所給付之利息，視為源自該領域。利息給付人如於一方領域內有常設機構或固定處所，而與該利息之給付有關債務之發生與該常設機構或固定處所有關聯，且該利息係由該常設機構或固定處所負擔者，不論該利息給付人是否為該一方領域之居住者，該利息視為源自該常設機構或固定處所所在地領域。
- 六、利息給付人與受益所有人間，或上述二者與其他人間有特殊關係，其債權有關之利息數額，超過利息給付人與受益所有人在無上述特殊關係下所同意之數額，本條規定應僅適用於後者之數額。在此情形下，各領域應考量本協定之其他規定，依其法律對此項超額給付課稅。
- 七、與支付利息有關債權之產生或轉讓相關之任何人，其主要目的或主要目的之一係為取得本條利益，不得適用本條規定。

## 第十二條 權利金

- 一、源自一方領域而給付他方領域居住者之權利金，如該居住者為權利金受益所有人，他方領域得予課稅。
- 二、前項權利金來源地領域亦得依其法律規定，對該項權利金課稅。但權利金之受益所有人如為他方領域之居住者，其課徵之稅額不得超過權利金總額之百分之十。
- 三、本條稱「權利金」，指使用或有權使用文學、藝術或科學作品之任何著作權，包括電影影片、任何專利權、商標權、設計或模型、計畫、秘密配方或製造程序，或有關工業、商業或科學經驗之資訊，所取得作為對價之任何方式之給付。
- 四、權利金受益所有人如為一方領域之居住者，經由其於權利金來源之他方領域內之常設機構從事營業或固定處所執行業務，且與權利金給付有關之權利或財產與該常設機構或固定處所有實際關聯時，不適用第一項及第二項規定，而視情況適用第七條或第十四條規定。
- 五、由一方領域之居住者給付之權利金，視為源自該領域。但權利金給

付人如於一方領域內有常設機構或固定處所，而權利金給付債務之發生與該常設機構或固定處所有關聯，且該權利金係由該常設機構或固定處所負擔者，不論該權利金給付人是否為一方領域之居住者，該權利金視為源自該常設機構或固定處所所在地領域。

- 六、權利金給付人與受益所有人間，或上述二者與其他人間有特殊關係，考量為使用、權利或資訊等因素所給付之權利金數額，超過權利金給付人與受益所有人在無上述特殊關係下所同意之數額，本條規定應僅適用於後者之數額。在此情形下，各領域應考量本協定之其他規定，依其法律對此項超額給付課稅。
- 七、與支付權利金有關權利之產生或轉讓相關之任何人，其主要目的或主要目的之一係為取得本條利益，不得適用本條規定。

### 第十三條 財產交易所得

- 一、轉讓合於第六條第二項定義之不動產而取得之利得，不動產所在地領域得予課稅。
- 二、一方領域之企業轉讓其於他方領域內常設機構營業資產中之動產而取得之利得，或一方領域之居住者轉讓其於他方領域內執行業務固定處所之動產而取得之利得，包括轉讓該常設機構（單獨或連同整個企業）或固定處所而取得之利得，他方領域得予課稅。
- 三、轉讓經營國際運輸業務之船舶或航空器，或附屬於該等船舶或航空器營運之動產而取得之利得，應僅由企業實際管理處所所在地領域課稅。
- 四、一方領域之居住者轉讓未於證券交易所掛牌之股份，如該股份超過百分之五十之價值直接或間接源自位於他方領域內之不動產，其取得之利得，他方領域得予課稅。
- 五、轉讓前四項以外之任何財產而取得之利得，應僅由該轉讓人為居住者之領域課稅。

### 第十四條 執行業務

- 一、一方領域之居住者因執行業務或其他具有類似性質之獨立活動而取得之所得，僅由該一方領域課稅。但有下列情況之一者，他方領域亦得課稅：
  - (一)該居住者為執行該等活動而於他方領域內設有固定處所，但他方領域僅得就歸屬於該固定處所之所得課稅。
  - (二)該居住者於一會計年度中開始或結束之任何十二個月期間內，於他方領域持續居留或合計居留期間達一百八十三天，但他方領域僅得就該居住者於其領域內執行該等活動而取得之所得課稅。
- 二、所稱「執行業務」，包括具有獨立性質之科學、文學、藝術、教育或教學等活動，及醫師、律師、工程師、建築師、牙醫師及會計師等獨立性質之活動。

#### 第十五條 個人受僱勞務

- 一、除第十六條、第十八條、第十九條及第二十條規定外，一方領域之居住者因受僱而取得之薪津、工資及其他類似報酬，除其勞務係於他方領域提供者外，應僅由該一方領域課稅。前述受僱勞務如於他方領域內提供，他方領域得對該項勞務取得之報酬課稅。
- 二、一方領域之居住者於他方領域內提供勞務而取得之報酬，符合下列各款規定者，應僅由該一方領域課稅，不受前項規定之限制：
  - (一)該所得人於一會計年度中開始或結束之任何十二個月期間內，於他方領域持續居留或合計居留期間不超過一百八十三天。
  - (二)該項報酬由非為他方領域居住者之雇主所給付或代表雇主給付。
  - (三)該項報酬非由該雇主於他方領域內之常設機構或固定處所負擔。
- 三、因受僱於國際運輸用之船舶或航空器上提供勞務而取得之報酬，企業實際管理處所所在地領域得予課稅，不受前二項規定之限制。
- 四、一方領域之居住者如成為他方領域之居住者，該居住者因終止其在前者領域之僱傭關係而取得之離職金(補償金)或類似之總額給付，應僅由前者領域課稅。所稱「離職金(補償金)」，包括因終止個人

任何職務或僱傭關係所為之任何給付。

#### 第十六條 董事報酬

一方領域之居住者因擔任他方領域之居住者公司董事會之董事職務而取得之董事報酬及其他類似給付，他方領域得予課稅。

#### 第十七條 表演人及運動員

- 一、一方領域之居住者為表演人，如戲劇、電影、廣播、電視演藝人員或音樂家，或為運動員，於他方領域從事個人活動而取得之所得，他方領域得予課稅，不受第十四條及第十五條規定之限制。
- 二、表演人或運動員以該身分從事個人活動之所得，如不歸屬於該表演人或運動員本人而歸屬於其他人，該表演人或運動員活動舉行地領域對該項所得得予課稅，不受第七條、第十四條及第十五條規定之限制。
- 三、於他方領域從事第一項活動所取得之所得，如該等活動完全或主要由一方領域公共基金所資助，僅由該一方領域課稅，不受前二項規定之限制。

#### 第十八條 養老金

除第十九條第二項規定外，因過去僱傭關係，給付予一方領域居住者之養老金及其他類似報酬，僅由該一方領域課稅。

#### 第十九條 公共勞務

- 一、(一)一方領域之政府機關、其所屬行政區或地方機關給付予為該領域、行政區或機關提供勞務之個人養老金以外之報酬，僅由該一方領域課稅。  
(二)但該等勞務如係由他方領域之居住者個人於他方領域提供，且該個人符合下列條件之一者，該報酬應僅由他方領域課稅：
  1. 係他方領域之國民。
  2. 非專為提供上述勞務之目的而成為他方領域之居住者。

二、(一)一方領域、其所屬行政區或地方機關，或經由其所籌設之基金，給付予為該領域、行政區或機關提供勞務之個人之養老金，應僅由該一方領域課稅。

(二)但如該個人係他方領域之國民，且為他方領域之居住者，該養老金應僅由他方領域課稅。

三、為一方領域、其所屬行政區或地方機關所經營之事業提供勞務而取得之報酬或養老金，應適用第十五條、第十六條及第十八條規定。

## 第二十條 教授與教師

教授或教師為大學、學院、學校或其他教育機構從事教學或進行研究目的而短期訪問一方領域為期不超過二年，且於訪問該一方領域時或於訪問前際為他方領域之居住者，其自該教學或研究所取得之報酬，該一方領域應予免稅。

## 第二十一條 學生

學生或企業見習生專為教育或訓練目的而於一方領域停留，且於訪問該一方領域時或於訪問前際為他方領域之居住者，其因生活、教育或訓練目的而取得源自該一方領域以外之給付，該一方領域應予免稅。

## 第二十二條 其他所得

一、一方領域之居住者取得非屬本協定前述各條規定之所得，不論其來源為何，應僅由該領域課稅。

二、所得人如係一方領域之居住者，經由其於他方領域內之常設機構從事營業或固定處所執行業務，且與該所得給付有關之權利或財產與該常設機構或固定處所有實際關聯時，除第六條第二項定義之不動產所產生之所得外，不適用前項規定，而視情況適用第七條或第十四條規定。

三、一方領域之居住者取得源自他方領域非屬本協定前述各條規定之所得，他方領域亦得課稅，不受前二項規定之限制。

## 第二十三條 雙重課稅之消除

一、雙方同意依據本條各項規定消除雙重課稅。

二、於第二條第三項第一款所稱領域之情況：

該領域之居住者取得他方領域得予課稅之所得項目者，前者領域在決定第二條規定之所得稅時，除本協定另有其他特別規定外，得將課徵該所得稅之前揭所得項目，計入稅基。

在此情況下，前者領域應將該等所得項目已於他方領域繳納之稅額，自其計算之稅額中減除，但減除之數額不得超過前者領域之前揭稅額按該等所得項目占全部所得之比例計算之數額。

前項准予減除已於他方領域繳納之稅額，僅限於計入總所得之該等境外所得相對應比例之數額。

但前者領域對該所得項目課徵替代稅或最終扣繳稅款，或應所得人之請求，依同一領域法律規定課徵與最終扣繳稅款相同稅率之替代稅，不得適用前揭稅額減除規定。

三、於第二條第三項第二款所稱領域之情況：

該領域之居住者，取得源自他方領域之所得，依據本協定之規定於他方領域就該所得繳納之稅額(如係股利所得，不包括用以發放該股利之利潤所繳納之稅額)，應准予扣抵前者領域對該居住者所課徵之稅額。但扣抵之數額，不得超過依前者領域稅法及相關法令規定對該所得課徵之稅額。

## 第二十四條 無差別待遇

一、一方領域之國民於他方領域內，不應較他方領域之國民於相同情況下，負擔不同或較重之任何租稅或相關之要求。前段規定亦適用於非一方領域居住者或非為雙方領域居住者之人，不受第一條規定之限制。

二、一方領域之企業於他方領域內有常設機構，他方領域對該常設機構之課稅，不應較經營相同業務之他方領域之企業作更不利課徵。前段規定不應解釋為一方領域基於婚姻狀況或家庭責任而給予其居住者個人免稅額、租稅優惠及減免稅規定，應同樣給予他方領域之居住者。

三、除適用第九條第一項、第十一條第六項或第十二條第六項規定外，

一方領域之企業給付他方領域居住者之利息、權利金及其他款項，於計算該企業之應課稅利潤時，應視為與給付前者領域居住者之同一情況而准予減除。

- 四、一方領域之企業，其資本之全部或部分由一個或一個以上之他方領域居住者直接或間接持有或控制者，該企業在前者領域所負擔之任何租稅或相關要求，不應與前者領域之類似企業負擔或可能負擔之租稅或相關要求不同或較其為重。
- 五、本條規定適用於任何種類之租稅，不受第二條規定之限制。
- 六、前五項規定，未限制國內防止逃稅及避稅條款之適用。

## 第二十五條 相互協議之程序

- 一、任何人如認為一方或雙方領域之行為，對其發生或將發生不符合本協定規定之課稅，不論各該領域國內法之救濟規定，得向其本人之居住地領域主管機關提出申訴；如申訴案屬第二十四條第一項規定之範疇，得向其本人為國民所屬領域之主管機關提出申訴，此項申訴應於不符合本協定規定課稅首次通知起三年內為之。
- 二、主管機關如認為該申訴有理，且其本身無法獲致適當之解決，應致力與他方領域之主管機關相互協議解決，以避免發生不符合本協定規定之課稅。
- 三、雙方領域之主管機關應相互協議，致力解決有關本協定之解釋或適用上發生之任何困難或疑義。雙方並得共同磋商，以消除本協定未規定之雙重課稅問題。
- 四、雙方領域之主管機關為達成前三項規定之協議，得直接相互聯繫。如口頭意見交換為達成協議之可行方法，可透過雙方領域主管機關代表組成委員會，進行意見交換。

## 第二十六條 資訊交換

- 一、雙方領域之主管機關於不違反本協定與防杜逃稅及避稅之範圍內，應相互交換為實施本協定之規定或為雙方領域、其所屬行政區或地方機關所課徵任何租稅有關國內法之行政或執行之必要資訊。資訊交換不以第一條及第二條規定之範圍為限。

- 二、一方領域依前項規定取得之任何資訊，應按其依該領域國內法規定取得之資訊同以密件處理，且僅能揭露予與前項所述租稅之核定、徵收、執行、起訴、行政救濟之裁定或監督上述程序之相關人員或機關(包括法院及行政部門)。該人員或機關僅得為前述目的而使用該資訊，但得於公開法庭之訴訟程序或司法判決中揭露之。
- 三、前二項規定不得解釋為一方領域有下列義務：
  - (一)執行與一方或他方領域之法律或行政慣例不一致之行政措施。
  - (二)提供依一方或他方領域之法律規定或正常行政程序無法獲得之資訊。
  - (三)提供可能洩露任何貿易、營業、工業、商業或專業秘密或交易方法之資訊，或其揭露將有違公共政策(公序)之資訊。
- 四、一方領域依據本條規定所要求提供之資訊，他方領域雖基於本身課稅目的無需此等資訊，亦應利用其資訊蒐集措施以獲得該等資訊。前述義務應受前項規定之限制，但不得解釋為他方領域得僅因該等資訊無國內利益而引用前項規定不提供是項資訊。
- 五、第三項之規定無論在任何情況下均不得解釋為准許一方領域，僅因資訊為銀行、其他金融機構、被委任人或具代理或受託身分之人所持有、或涉及一人所有權利益為由，而拒絕提供資訊。

## 第二十七條 退稅

- 一、一方領域就源扣繳稅款，如因本協定規定而影響其徵收權，將應納稅義務人之請求而退還。
- 二、退稅之申請，應於負有退稅義務之領域法律規定期限內為之，且應提示納稅義務人為居住者之領域所出具證明其具適用本協定減免稅資格之官方文件。
- 三、雙方領域之主管機關，得依第二十五條規定，相互協議訂定本條適用之方式。

## 第二十八條 利益限制

- 一、一方領域之居住者或與該居住者有關之人，其創設或存在係以取得

其原不能取得之本協定利益為其主要目的或主要目的之一者，該居住者不得享有他方領域依本協定所提供之利益，不受本協定任何其他條文規定之限制。

- 二、一方領域之企業與他方領域之企業，其創設或相互間從事交易係以取得其原不能取得之本協定利益為其主要目的或主要目的之一者，本協定不得影響一方領域適用其國內法律防杜逃稅及避稅有關限制源自該等企業間相互交易之費用及任何扣除之規定。
- 三、一方領域居住者之所得或財產交易所得因國內法律規定而享有免稅或優惠稅率，且該居住者或與該居住者有關之人，其創設或存在係以取得本協定利益為其主要目的或主要目的之一者，該居住者不得享有他方領域依本協定規定之減稅或免稅利益，不受本協定任何其他條文規定之限制。

#### 第二十九條 特別條款

- 一、關於第二條第三項第二款，本協定不影響土地增值稅之課徵。
- 二、關於第五條第三項，雙方領域同意經濟合作暨發展組織二〇〇五年版稅約範本第五條註釋第十八節之解釋。
- 三、關於第七條第三項，所稱「為該常設機構目的而發生之費用」，指與常設機構之活動直接相關之費用。
- 四、關於第十九條，派駐海外於義大利經濟貿易文化推廣辦事處與駐義大利台北代表處工作之人員，屬於本條之適用範圍。
- 五、第二十七條第三項不應禁止雙方領域之主管機關透過相互協議，執行適用本協定所提供租稅利益之其他慣例。
- 六、關於第三十條，所稱「一月一日以後取得之金額」，指一月一日以後應計及應付之金額。
- 七、本協定不應禁止任一方領域適用其國內稅法防杜逃稅及避稅之規定。

#### 第三十條 生效及終止

- 一、駐義大利台北代表處與義大利經濟貿易文化推廣辦事處於各自領域

完成國內程序後，應正式相互通知對方。本協定應於收到後通知之日起生效，本協定之生效適用於：

(一)就源扣繳稅款，為本協定生效日所屬年度之次一曆年一月一日以後取得之金額。

(二)其他所得稅款，為課稅年度始於本協定生效日所屬年度之次一曆年一月一日以後應課徵之稅額。

二、本協定應持續有效，但駐義大利台北代表處與義大利經濟貿易文化推廣辦事處得於本協定生效日起滿五年後之任一曆年終了至少六個月前以書面通知對方終止本協定。本協定終止適用於：

(一)就源扣繳稅款，為發出終止通知日所屬年度之次一曆年一月一日以後取得之金額。

(二)其他所得稅款，為課稅年度始於發出終止通知日所屬年度之次一曆年一月一日以後應課徵之稅額。